



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio Scolastico di Venezia
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Prot. n. 9945/C5

Venezia-Mestre, 11 Settembre 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole ed Istituti di
Istruzione Secondaria di
Primo e Secondo Grado - LORO SEDI

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Regionale - VENEZIA

Alle OO. SS. della scuola - LORO SEDI

All'URP e all' ALBO dell'Ufficio - SEDE

Oggetto: Restituzione cattedre e ore residue non utilizzate per le operazioni di competenza dell'UST.

Quest'Ufficio ha concluso le operazioni di individuazione dei docenti aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l'a.s. 2013/14 e ha provveduto alla restituzione delle cattedre e dei posti relativi alle graduatorie esaurite e agli spezzoni orario inferiori alle 7 ore settimanali ai fini delle nomine di competenza dei Dirigenti scolastici.

Si rammenta che per le cattedre di diritto formate da più scuole, la nomina è di competenza per l'intera cattedra, del dirigente della scuola di titolarità .
Per la copertura, tramite graduatorie d'istituto delle cattedre orario di fatto strutturate su più scuole (cattedre orario esterne) residue dalle operazioni a carattere provinciale a causa dell'esaurimento delle relative graduatorie, si richiama la circolare dell'U.S.R. n. 1467 del 12/10/2012 .

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Regolamento adottato con D.M. 13/6/2007 n. 131, le ore restituite dovranno essere coperte secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448, attribuendole con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi:
- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario,

- successivamente al personale con contratto a tempo determinato e indeterminato con orario completo
- prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue le stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie d'istituto.

La nota USR n. 12762 del 3/09/13 prevede - alla lettera d) la Part-time - "agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, non sarà consentito, in sede di convocazione, scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole, ma scegliere posti interi, e quindi rivolgersi al Dirigente scolastico per ottenere il regime orario ridotto".

Di conseguenza tali ore derivanti da frazionamento della cattedra, inferiori alle 7 ore, verranno utilizzate per le supplenze temporanee o per il raggiungimento del completamento dell'orario dei supplenti e non saranno attribuite al personale di ruolo (cfr. Circ. Miur n. 18329 del 25/09/2007).

Parimenti, nel caso di frazionamento di cattedra per il completamento dell'orario, all'interno dell'istituto agli spezzonisti obbligati (cioè di coloro che al momento della scelta non hanno trovato cattedre disponibili), nel caso in cui residuino spezzoni inferiori a 7, gli stessi verranno utilizzati dai Dirigenti scolastici per completamento d'orario degli aventi titolo e per supplenze.

Gli spezzoni derivanti da part-time superiori alle 6 ore vanno, invece, segnalati a quest'Ufficio per successive convocazioni, sempre che le graduatorie provinciali non siano andate esaurite.

Distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO